

ORDINE DEGLI AVVOCATI
LATINA

Prot. n. 198

Latina, 29 gennaio 2015

Ai Colleghi Avvocati
Candidati per il rinnovo del Consiglio

Oggetto: comunicazione sulle forme di propaganda elettorale ammissibili

Nella mia qualità della Presidente, comunico che la Commissione Elettorale, nella seduta del 28.01.2015, immediatamente dopo l'insediamento e l'esame delle questioni preliminari, ha proceduto all'esame della regolarità della candidature, giusto il disposto di cui all'art. 8, 5° comma, D.M. 10.11.2014 n. 170 (*“Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 l'insediamento ed insediatasi in dato odierna, alle ore 15,30”*) ed ha ammesso le candidature presentate con i raggruppamenti di lista denominati “Avvocatura Unita” e “Lista Dino Lucchetti Insieme per il Rinnovamento”, in quanto regolarmente presentate.

Contestualmente la Commissione, in quanto organo che sovrintende “ [...] a tutte le operazioni elettorali” (secondo la dizione di cui all'art. 8, 5° comma, D.M. n. 170/2014), ha ritenuto doveroso richiamare a tutti i Colleghi candidati il disposto di cui all'art. 5 del predetto regolamento elettorale, a tenore del quale la propaganda elettorale deve consistere esclusivamente nella “[...] espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti”. Tale disposizione va intesa come correlata alle pertinenti norme del vigente Codice Deontologico Forense (approvato con deliberazione del Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014) la cui violazione costituirebbe illecito disciplinare, con particolare riferimento a:

- Art. 19 (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi) a tenore del quale *“L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà”*;
- Art. 69, 2° comma, a tenore del quale, tra l'altro, *“L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni”*.

.../...



ORDINE DEGLI AVVOCATI LATINA

La Commissione inoltre, con riferimento all'art. 5, 1° comma, alinea, del D.M. n. 170/2014 (secondo cui la propaganda "è comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze"), comunica che, giusta la piana interpretazione della norma ed in relazione ai locali in cui si svolgeranno le elezioni, la propaganda elettorale sarà ammessa anche durante le operazioni di voto, purché non nei luoghi alle stesse deputati e nelle loro immediate vicinanze, dovendosi in tal senso precisare che:

- 1- Per luoghi in cui si svolgono le operazioni elettorali saranno intesi i locali ove sarà insediato il seggio e saranno ubicate le cabine elettorali, ovvero l'Aula di Corte di Assise del Tribunale di Latina;
- 2- Per immediate vicinanze si intenderanno i corridoi limitrofi alla predetta aula, l'atrio antistante l'aula, le rampe di scale che vi danno accesso fino al piano primo nonché la balaustra che lo sovrasta.

Si auspica la massima collaborazione di tutti i candidati nel concorrere ad uno svolgimento sereno della competizione elettorale.

Cordiali saluti

Il Presidente
Avv. Giovanni Malinconico

